

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

L.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	523
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2604);	
COLASANTO ed altri: Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2202);	
DE PASQUALE e FIUMANÒ: Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (1383);	
GERBINO: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647) . . . . .	523
PRESIDENTE . . . . .	523, 528
DE PASQUALE . . . . .	526, 527
GERBINO . . . . .	526
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . .	525, 526, 527
REALE GIUSEPPE . . . . .	527
SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> . . . . .	525, 526, 527
VERONESI . . . . .	527
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	529

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 28 del Regolamento, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, i deputati Bianchi Gerardo e Gerbino sostituiscono, rispettivamente, i deputati Dagnino e Viale.

Comunico, altresì, la partecipazione alla seduta del deputato De Pasquale, che è presentatore di una delle proposte di legge all'ordine del giorno.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2604); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colasanto ed altri: Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2202); dei deputati De Pasquale e Fiumanò: Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (1383); e del deputato Gerbino: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2604); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colasanto, Canestrari, Amadei Giuseppe, Reale Giuseppe, De Capua, Alba,

La seduta comincia alle 9,45.

CALVARESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1966

Cavallaro Nicola, Sinesio, Iozzelli, Amodio, Mancini Antonio e Sammartino: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2202); De Pasquale e Fiumanò: « Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato » (1383); e Gerbino: « Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato » (1647).

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 4 maggio sono stati approvati i primi 19 articoli del disegno di legge n. 2604, che è stato scelto come testo base per la discussione.

In detta riunione del 4 maggio si è anche iniziata la discussione dell'articolo 20. Ritengo opportuno riepilogare i termini di tale discussione.

L'articolo 20 del disegno di legge è del seguente tenore:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possano essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

La stessa facoltà, ferme restando le peculiari necessità dell'Azienda, è attribuita altresì al suddetto Ministro per la cessione in proprietà degli alloggi inclusi nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 3 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno da osservare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ».

A sua volta, il Comitato ristretto, nominato per l'esame preliminare dei provvedimenti, ha proposto di sostituire detto articolo con il seguente altro:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possano essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 146.

Ai fini della legge 14 febbraio 1963, n. 146, sono considerati patrimoniali non di servizio tutti gli alloggi, con qualsiasi fondo costruiti, i cui assegnatari non godano, all'entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 33 e 34 della legge 31 luglio 1957, n. 685.

Nelle località colpite dai terremoti del 1908 e 1915 tutti gli alloggi patrimoniali non di servizio debbono essere ceduti in proprietà secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno da osservare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ».

Sul testo del Comitato ristretto sono state avanzate delle osservazioni da parte del Governo, che si dichiarava contrario all'accoglimento del secondo comma. L'onorevole Fiumanò proponeva, allora, il seguente emendamento sostitutivo di tale comma:

« Ai fini della legge 14 febbraio 1963, n. 146, sono considerati patrimoniali non di servizio tutti gli alloggi che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino assegnati con criteri che non abbiano riferimento agli articoli 33 e 34 della legge 31 luglio 1957, n. 685 ».

Anche il Relatore presentava un emendamento, il seguente, inteso a sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo sostitutivo del Comitato ristretto:

« Nelle località colpite dai terremoti del 1908 e 1915 saranno ceduti in proprietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, tutti gli alloggi, di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, comunque costruiti fuori del recinto ferroviario, i cui assegnatari non godano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 33 e 34 della legge 31 luglio 1957, n. 685 ».

Il Governo, da parte sua, si dichiarava disposto ad accettare l'emendamento del Relatore, proponendo, però, di aggiungere, dopo le parole: « comunque costruiti », le altre: « a seguito dei terremoti ».

Infine, l'onorevole De Pasquale chiedeva la fissazione di una data, proponendo l'anno 1940.

La discussione veniva, quindi, rinviata, onde permettere nuovi contatti tra il Relatore e l'Amministrazione ferroviaria, per la ricerca

di una eventuale nuova formulazione, accettabile dalla Commissione e dal Governo.

Prego il Relatore, onorevole Mancini, di riferire su questi contatti.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Nella passata seduta erano sorte due questioni nei confronti dell'articolo 20.

La prima si riferiva alla facoltà concessa al Ministro di rivedere entro quali limiti gli alloggi patrimoniali potessero essere dichiarati non di servizio, anche entro la quota di riserva già stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Per questa prima questione era stato raggiunto l'accordo, sia nel Comitato ristretto, sia in Commissione.

La seconda riguardava le località colpite dai terremoti e le modalità particolari che dovevano essere adottate per esse. Esaminando la situazione è emerso che nelle località colpite dai terremoti esistono circa 800 alloggi patrimoniali non di servizio, di cui il 40 per cento circa attualmente in godimento a ferrovieri in servizio, il 20 per cento circa in godimento a ferrovieri in quiescenza e il rimanente 40 per cento in godimento a familiari di ex ferrovieri (vedove ed orfani). Di fronte a questa situazione non ho potuto non considerare le possibili riserve che i ferrovieri in servizio muoveranno, per l'alta quota di alloggi assegnati al personale fuori servizio. D'altro canto, però, si deve rilevare che il riscatto di queste case rappresenta per l'Amministrazione ferroviaria un'entrata considerevole da reimpiegare per la costruzione di altre case. In base a questa considerazione e con la sicurezza che il Ministro, nel momento in cui predisporrà il piano per le future costruzioni, farà in modo che i ferrovieri in servizio che attualmente non godono di alloggio diventino assegnatari degli stessi, propongo di sostituire l'articolo 20 con il seguente:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità della Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale, costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possano essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni.

Nelle località di Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi di

proprietà dell'amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940, saranno ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, purché dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio o pensionati o vedove o orfani di ferrovieri.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno applicate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni ».

Il Governo peraltro, fa presente che alcuni fabbricati costruiti prima del 1940 sono stati successivamente sopraelevati e che è necessario, quindi, estendere il riscatto anche alle parti sopraelevate. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo sostitutivo da me proposto.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. In base agli accertamenti da noi condotti risulta che fino al 1940 sono stati costruiti, in seguito a terremoti, 178 alloggi a Messina, 39 alloggi a Villa San Giovanni, 418 alloggi a Reggio Calabria e 61 ad Avezzano.

Aggiungo che di detti alloggi, a Messina, 44 sono occupati da personale in servizio, 38 da vedove, ed il rimanente da pensionati; a Villa San Giovanni, 12 sono occupati da personale in servizio e 27 da pensionati; a Reggio Calabria, 147 sono occupati da personale in servizio, 225 da pensionati e 46 da vedove; ad Avezzano, infine, 43 sono occupati da personale in servizio, 17 da pensionati e 1 da una vedova; a Reggio Calabria, poi, ci sono delle sopraelevazioni, per altri 98 alloggi. Il totale complessivo, dunque, raggiunge i 794 alloggi.

Non è al momento dell'approvazione di una legge che si sollevano problemi del genere, ma per futura memoria, devo dire che, tra Messina e Reggio Calabria, sono circa 2.000 i dipendenti senza alloggio e che, con la legge che stiamo approvando, si determinerà uno squilibrio considerevole tra chi riesce ad ottenere la casa e chi non vi riesce, tenuto soprattutto conto del fatto che, una volta ottenuta, potrà anche riscattarla.

Comunque, questi sono problemi ai quali si cercherà, almeno in parte, di ovviare al momento della distribuzione quantitativa delle costruzioni che saranno realizzate in base alla legge che stiamo approvando.

Fatte queste considerazioni e ringraziato il Relatore, il quale è dotato di una eccezionale pazienza che gli consente di apportare un altrettanto eccezionale contributo ai lavori della Commissione e del Governo, mi dichiaro

favorevole alla approvazione dell'articolo 20 così come è stato da lui proposto.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. In riferimento alla sopra elevazione, propongo di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 » le altre: « ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940 ».

DE PASQUALE. Il mio Gruppo è pienamente d'accordo per l'emendamento così come è stato formulato, perché ci pare che esso accolga in pieno le richieste degli interessati.

Desidero, piuttosto, tranquillizzare l'onorevole Relatore per quanto riguarda la questione dei ferrovieri in servizio privi di alloggio, perché — data la rilevanza sociale della situazione esistente a Messina e a Reggio — tutti i sindacati interessati hanno chiesto la soluzione da noi auspicata; per cui nelle due città esiste una totale solidarietà intorno a questo problema.

Vorrei, invece, ritornare sul problema degli alloggi non di servizio, sul quale abbiamo a lungo discusso nel corso della precedente seduta. Relativamente ad esso, infatti, il Comitato ristretto aveva proposto una dizione atta a stabilire quali fossero gli alloggi patrimoniali non di servizio e lei, onorevole Ministro, quando noi sottolineammo che la legge n. 146 non è stata applicata, perché le case patrimoniali non di servizio non sono state riconosciute dall'Amministrazione ferroviaria, disse che era meglio lasciare la dizione così come era, dal momento che, in un secondo tempo, avremmo potuto determinare, con precisione, l'applicazione della legge n. 146, e quindi la definizione di quali siano — secondo l'Amministrazione — gli alloggi patrimoniali non di servizio.

Sempre nella stessa occasione, signor Ministro, lei riconobbe che, dovendo addivenire ad una soluzione in questo senso, sarebbe stato necessario non pregiudicare in alcun modo, durante questo periodo, la situazione dei pensionati, delle vedove e degli orfani.

Siccome la Commissione auspica la tutela e la difesa di coloro che, in attesa dell'applicazione della legge n. 146, potrebbero essere sfrattati (e non soltanto a Reggio e a Messina, dal momento che abbiamo notizia di recentissimi sfratti avvenuti a Napoli, ad Aversa ed a Roma nei confronti di inquilini di alloggi da noi ritenuti patrimoniali non di servizio, e dalla Amministrazione invece patrimoniali di servizio), alcuni colleghi appartenenti a tutte le parti politiche ed io, abbiamo deciso di presentare un ordine del giorno,

vincolante per il Governo, con il quale chiediamo che durante questo periodo non si operino sfratti.

Mi sembra che il contenuto del nostro ordine del giorno costituisca anche un'interpretazione autentica delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro nel corso dell'ultima seduta. L'ordine del giorno — che porta anche le firme dei colleghi Fiumanò, Gatto Vincenzo, Fabbri Riccardo, Gerbino, Di Piazza e Reale Giuseppe — è il seguente:

« La X Commissione, nell'esaminare il disegno di legge: Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri;

impegna il Governo

a non sfrattare dagli alloggi economici o patrimoniali non di servizio, esclusi dalla cessione in proprietà, i ferrovieri in pensione, le vedove e gli orfani che fruiscono di una pensione dell'amministrazione ferroviaria, finché non abbiano conseguito una diversa sistemazione abitativa ».

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Ho l'impressione che questa Commissione sia presa da una sfiducia totale nei confronti del Governo. Questa mia sensazione trova conferma in molte situazioni che si sono venute profilando e, non ultima, quella relativa alla formulazione dell'ordine del giorno.

Se ben ricordo, nella passata seduta, di fronte alle perplessità manifestate dalla Commissione circa una non ortodossa interpretazione della legge, il Governo aveva acconsentito ad una sospensione, per esaminare il modo con cui la legge era stata applicata e per rendere possibili eventuali correzioni. Ora, con questo ordine del giorno si va oltre tale posizione, perché si chiede di fermare tutto fino a quando questo personale non avrà trovato una diversa sistemazione abitativa. Questo è un atto di sfiducia verso il Governo e nei confronti degli impegni dallo stesso presi in questa Commissione. Ribadisco ancora una volta quanto già ho detto nella passata seduta. Se, dunque, si accetta la mia impostazione, l'ordine del giorno è inutile; comunque, nel caso non lo si intendesse ritirare, si sappia che esso non aumenterà di una virgola la possibilità di fare di più o di meglio, dal momento che tutti conoscono quale valore hanno gli ordini del giorno.

GERBINO. Dobbiamo riconoscere che attraverso la formulazione del secondo comma

dell'articolo 20 siamo finalmente riusciti a precisare la situazione degli alloggi costruiti a Reggio Calabria, a Villa San Giovanni, a Messina e ad Avezzano. Tali alloggi, per la loro quasi totalità, sono stati costruiti con fondi affluiti all'amministrazione ferroviaria a titolo di solidarietà nazionale (e di solidarietà delle stesse categorie dei ferrovieri) a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915.

Nel primo comma di questo articolo si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, per cui gli alloggi economici, con una riserva del 10 per cento, sono ammessi a riscatto. Va tenuto presente che con la legge 14 febbraio 1963, n. 146, si sono ammessi a riscatto, non solo gli alloggi economici, ma anche gli alloggi patrimoniali non di servizio.

Fatte queste premesse, debbo dare atto al Ministro della completa comprensione da lui dimostrata nei confronti di questo problema, il quale finalmente trova oggi la tanto attesa soluzione. A questo proposito ritengo sufficienti le assicurazioni che il Ministro ci ha dato nell'ultima seduta.

Mi sembra che nel corso della precedente seduta l'onorevole Ministro si sia formalmente reso garante di un riesame dei termini di applicazione della legge n. 146.

Sul piano di un rapporto fiduciario, oltre tutto doveroso, direi, dopo che abbiamo visto il modo in cui l'articolo 20 è stato formulato, mi ritengo più che soddisfatto dalla assicurazione fattaci dal Ministro che, in sede di applicazione della legge n. 146, si terrà conto del vero significato dei termini della legge e delle reali intenzioni che in essa ha espresso il legislatore.

Piuttosto, se non ho capito male, mi sembra che l'ordine del giorno vada oltre i limiti previsti. Infatti, se noi chiediamo al Ministro che, per quanto riguarda gli alloggi patrimoniali non di servizio, in attesa di determinare quali essi siano e di applicare la legge n. 146, l'Amministrazione non dia luogo a sfratti, mi sembra una richiesta valida e giusta, ma se vogliamo impegnare l'Amministrazione ferroviaria a non dare corso a sfratti neanche per il 10 per cento della riserva, relativa sia agli alloggi patrimoniali non di servizio che agli alloggi economici, questo mi sembra anche oltre l'impegno già assunto dal Ministro.

Per la verità, dato che l'ordine del giorno è stato formulato in questi termini, mi pare che andiamo un po' al di là delle nostre originarie richieste e della formulazione che ad esse avevamo dato.

Riassumendo, nella dichiarazione del Ministro era implicito che — per quanto riguarda gli alloggi patrimoniali non di servizio, meno il 10 per cento — non avrebbero avuto luogo gli sfratti, in attesa della applicazione della legge n. 146.

Per quanto riguarda invece il 10 per cento delle due riserve degli alloggi patrimoniali non di servizio e degli alloggi economici, a me sembra che possiamo concordare con le dichiarazioni rese dal Ministro, il quale ci ha chiesto un atto di fiducia circa il modo in cui l'Amministrazione ferroviaria attuerà le disposizioni; e ciò, fermo restando quanto detto al comma primo dell'articolo 20, e cioè che l'Amministrazione ferroviaria si riserva di esaminare le possibilità di ammettere a riscatto parte degli alloggi compresi nelle due quote di riserva del 10 per cento.

DE PASQUALE. Con il consenso degli altri colleghi presentatori, dichiaro di ritirare l'ordine del giorno, a seguito delle dichiarazioni rese dall'onorevole Ministro, pur rilevando che tali dichiarazioni sono in questi giorni contraddette dagli sfratti che continuano ad arrivare.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Benché non sia facile arrestare le procedure già in atto, assicuro la Commissione che farò tutto il possibile in questo senso.

VERONESI. Signor Presidente, al secondo comma si parla di « ...costruiti fuori dei recinti ferroviari », e questa è una indicazione ubicazionale senza possibilità di incertezze, e di « ...prima del 1940 », e questo invece, mi sembra un'espressione un po' vaga: il costruire è una azione che si svolge nel tempo; ed allora a quale momento di questa azione che dura si riferisce la data del 1940?

Può darsi che io stia ponendo una questione puramente teorica, perché tutti gli edifici possono essere stati costruiti, per esempio, nel 1910, tuttavia proporrei di precisare, se ne valesse la pena: « ...finiti oppure iniziati prima del 1940 ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Desidero chiarire all'onorevole Veronesi che la volontà di concedere a riscatto anche le sopra-elevazioni eseguite dopo il 1940, indica chiaramente che le case iniziate prima del 1940 si vogliono dare a riscatto tutte quante.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Non ritengo che sia necessario aggiungere alcuna precisazione al testo proposto dal Relatore.

REALE GIUSEPPE. Trovo doveroso esprimere, non solo l'assenso mio personale, ma

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1966

anche la soddisfazione dei ferrovieri di Reggio Calabria per la definitiva sistemazione giuridica di un problema tanto travagliato.

Ancora di più sento il dovere di rallegrarmi, perché tutti i punti che ancora erano rimasti in sospeso e dei quali mi ero preoccupato nella precedente seduta, sono stati compiutamente considerati dall'onorevole Relatore:

Penso che alla luce di quanto la discussione ha evidenziato e delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, si possa ormai stare tranquilli per quanto riguarda l'esatta interpretazione ed applicazione della legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione. Dò nuovamente lettura dell'articolo 20 del disegno di legge:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possano essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

La stessa facoltà, ferme restando le peculiari necessità dell'Azienda, è attribuita altresì al suddetto Ministro per la cessione in proprietà degli alloggi inclusi nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 3 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno da osservare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ».

Dò ora nuovamente lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal Relatore:

#### ART. 20.

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale, costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possano essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Nella località di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi di proprietà dell'amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940, saranno ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, purché dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio o pensionati, o vedove o orfani di ferrovieri.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno applicate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto vi è un articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto.

Ne dò lettura:

« In deroga al disposto dell'articolo 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i ferrovieri in servizio, quelli in pensione, nonché le vedove e gli orfani dei ferrovieri, purché titolari di pensioni a carico dell'amministrazione ferroviaria dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano baracche di proprietà dell'amministrazione ferroviaria e di altre pubbliche amministrazioni, comunque costruite a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915 ed adibite ad alloggio dei ferrovieri.

A tal fine è riservata, sui fondi disponibili per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, la somma di 1.200 milioni, da impegnare nei primi tre anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 21.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione delle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa mi-

## IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1966

nima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate per l'Azienda ferroviaria dagli Istituti autonomi case popolari e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, godranno della esenzione dei contributi di miglioria. Tuttavia, le aree sulle quali i singoli ferrovieri costruiranno alloggi per uso di abitazione familiare fruendo a tal fine del fondo di rotazione, previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge, non godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria specifica di cui al Titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate in base alla presente legge.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti in applicazione della presente legge.

(È approvato).

## ART. 22.

La gestione dei fondi destinati, ai sensi della presente legge, a finanziare il programma decennale di costruzione di case per ferrovieri, è iscritta in un apposito paragrafo delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento, desidero ringraziare, sia il Relatore, sia tutti i colleghi, per la collaborazione data alla elaborazione di questa legge, sia il Governo, per essersi reso iniziatore di un disegno di legge tanto atteso e per lo slancio appassionato con cui ha seguito la nostra fatica. Al Ministro rivolgo anche l'invito ad adoperarsi per far sì che il provvedimento sia discusso ed approvato con la maggior sollecitudine possibile anche dall'altro ramo del Parlamento, in modo che possa divenire quanto prima legge dello Stato.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Assicuro la Commissione che da parte del Governo sarà posta ogni cura affinché il disegno di legge venga discusso ed approvato con la massima sollecitudine anche dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Grazie, Signor Ministro. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2604):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2604, dichiaro assorbite le proposte di legge nn. 2202, 1383 e 1647, che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Alini, Amodio, Basile Guido, Battistella, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Catella, Cavallaro Nicola, Colasanto, Dagnino, Degli Esposti, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Fiumanò, Fortini, Franco Raffaele, Gatto Vincenzo, Giachini, Golinelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Rubeo, Sinesio, Sammartino, Veronesi e Viale.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO